

**Penale Sent. Sez. 4 Num. 8865 Anno 2020**

**Presidente: PICCIALLI PATRIZIA**

**Relatore: PAVICH GIUSEPPE**

**Data Udiienza: 19/02/2020**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

CIUMMEI SAMUEL nato a PORTOFERRAIO il 07/05/1997

avverso la sentenza del 20/05/2019 del TRIBUNALE di LIVORNO

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;



## **RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. In data 20 maggio 2019, il Tribunale di Livorno ha applicato a Samuel Ciummei, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra il P.M. e l'imputato, disponendo anche la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in relazione al reato di omicidio stradale di cui all'art. 589-*bis* cod. pen., commesso il 25 ottobre 2017.

Avverso la prefata sentenza ricorre il Ciummei, affidandosi ad un unico motivo con il quale denuncia vizio di motivazione nell'applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria. Il deducente evidenzia che il giudice, pur a fronte della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 222 Cod. Strada (di cui alla sentenza n. 88/2019 della Corte Costituzionale), ha ritenuto di applicare all'esito del giudizio la revoca della patente di guida dell'imputato, sanzione oltremodo afflittiva, sul rilievo dell'adozione di criteri di gravità enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, ma non pertinenti nel caso di specie, nonché richiamati in carenza di circostanze aggravanti contestate all'imputato.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale della Suprema Corte ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio.

3. Il ricorso é inammissibile.

E' noto che, a norma dell'art. 448, comma 2-*bis*, cod.proc.pen., può essere proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Così come é noto che, in base a quanto stabilito recentemente dalle Sezioni Unite (Sez. U, 26/09/2019, Melzani) é ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie. Nella specie, va peraltro rilevato che oggetto della doglianza é il vizio di motivazione in riferimento all'applicazione della revoca della patente di guida, applicata al Ciummei in luogo della sospensione.

In proposito, la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019 e richiamata nella stessa sentenza impugnata, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato «*l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di*

*procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.».*

In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.

Non vertendosi, nella specie, in ipotesi di reato aggravata dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, competeva perciò al giudicante valutare se ricorressero o meno le condizioni per concedere la sospensione, ovvero per disporre la revoca della patente di guida.

4. Orbene, tale valutazione, imposta dalla pronuncia della Consulta, è stata sia pur sinteticamente effettuata dal Tribunale labronico.

Nel corpo motivazionale della sentenza impugnata si dà atto che vi erano alcuni elementi, caratterizzanti il caso di specie in termini di peculiare gravità: vi si fa infatti riferimento alla violazione, da parte dell'imputato, di «una pluralità di regole cautelari» (riguardo alle quali i verbali di polizia giudiziaria danno atto di sanzioni amministrative all'uopo applicate) tali da giustificare oltretutto la mancata applicazione delle attenuanti generiche, peraltro neppure richieste dall'imputato; la stessa imputazione, sulla quale si è formata la volontà di patteggiare dell'odierno ricorrente, offre contezza del fatto che il Ciummei aveva nell'occorso superato i limiti di velocità previsti (di qui la contestazione della violazione degli artt. 141 e 142 Cod.Strada), sia pure in misura tale da non determinare l'applicazione dell'aggravante di cui al comma 5, n. 1, dell'art. 589-bis cod.pen.

Perciò la valutazione demandata al giudicante in base alla sentenza della Consulta risulta pienamente aderente ai criteri di gravità che giustificano l'applicazione della revoca della patente di guida rispetto alla caratterizzazione del fatto storico; mentre il ricorso, volto ad aggredire la predetta sanzione amministrativa non già sul piano della sua illegalità (come consentito dal ridetto art. 448, comma 2-bis cod.proc.pen.), ma sul piano della motivazione della sua applicazione, è per ciò stesso inammissibile.

5. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 2.000,00.

**P. Q. M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19 febbraio 2020.